INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE E PROTETTE, PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI

Art. 5

Trasferimento di opere infrastrutturali ed impianti alle regioni

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono trasferiti alle regioni Basilicata e Campania le opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali, ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Versione in vigore dal 1 settembre 1996, non più in vigore dal 23 ottobre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali
Estremi	Decreto-legge 30 agosto 1996, n. 450
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-per-le-aree-depresse-e-protette-per-manifestazioni-1996/art-5-trasferimento-di-opere-infrastrutturali-ed-impianti-alle-regioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it